



TRIBUNALE DI PAOLA

Sezione civile

Il Tribunale ordinario di Paola, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati

| | |
|-------------------|-------------------|
| Simona Scovotto | Presidente |
| Federica Laino | Giudice |
| Maurizio Ruggiero | Giudice estensore |

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento per l'attribuzione della quota di indennità di fine rapporto ex art. 12 bis l. 898 del 01.12.1970 promosso da _____ nei confronti di _____ e

nonché

e

_____ tutti rappresentati e difesi come in atti, ed iscritto al n. 491/2021 del R.G.V.G.

MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 8.6.21, _____ ha dedotto: che in data 07.04.1984, in Paola (CS), contraeva matrimonio concordatario con il sig. _____, per come risulta dall'Estratto per Riassunto del Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, giusta annotazione al n. 66, parte 2, Serie A, anno 1984; che con Sentenza n. 65/17 emessa in data 25.01.2017 dal Tribunale di Paola, pubblicata il 27.01.2017, passata in giudicato in data 28.07.2017, veniva posto a carico del sig. _____ in favore della sig.ra _____ un assegno divorzile ex art. 5 L. 898/70; che il sig. _____ durante tutto il periodo matrimoniale, è stato dipendente dell'Istituto di Credito _____, così sino al momento della quiescenza dall'attività lavorativa, verificatasi dopo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in cui oggi versa; che la sig.ra _____ non ha mai più contratto nuove nozze; che il sig. _____ percepiva l'indennità di fine rapporto, oppure ad oggi si trova ancora in attesa di liquidazione della stessa; che, ricorrendone i presupposti ai sensi dell'art. 12 bis della Legge n. 898 del 1.12.1970, è diritto della ricorrente il riconoscimento dell'attribuzione della quota del 40% della liquidazione dell'indennità di fine rapporto, dovuta al sig. _____, riferita agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con la durata del matrimonio; che la ricorrente



ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito per comportamenti negativi addebitabili al sig. _____; timore comprovato dal mancato riscontro a formale richiesta di riconoscimento di quanto in oggetto, inoltrata per il tramite del procuratore costituito a mezzo Racc. A/r, n. 152250967736 del 28-09/10/2020, regolarmente recapitata in data 07.11.2020 e rimasta del tutto inevasa.

La ricorrente, pertanto, ha domandato: riconoscere e disporre in favore della sig.ra _____

ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della Legge n. 898 del 1.12.1970, tenuto conto del periodo di coincidenza del matrimonio con il rapporto di lavoro, l'attribuzione della quota percentuale dell'indennità di fine rapporto dovuta al sig. _____. Per l'effetto, ordinare all'Istituto di Credito _____ (quale ex datore di lavoro del _____), nella persona dell'amministratore pro tempore, quale ente erogatore della liquidazione, di pagare direttamente alla ricorrente la percentuale dell'indennità di fine rapporto spettante al sig. _____ così come attribuita alla sig.ra _____. In subordine, qualora l'importo relativo al trattamento di fine rapporto sia stato già erogato in favore del sig. _____, ordinare a quest'ultimo di pagare in favore della sig.ra _____ la percentuale dell'indennità di fine rapporto così come alla stessa attribuita.

Ha chiesto, inoltre, il sequestro conservativo dell'indennità di fine rapporto dovuta al sig. _____

_____ nato il _____ a _____ (CS), limitatamente alla quota dovuta alla ricorrente ex art. 12 bis della Legge n. 898 del 1.12.1970; per come ancora dovuta dall'Istituto di Credito _____ (quale ex datore di lavoro), oppure qualora già erogato in favore del sig. _____ direttamente sulla disponibilità dello stesso.

Con comparsa di risposta depositata il 05/08/2021 si è costituita in giudizio la società _____

la quale, in riferimento a quanto dedotto e richiesto dalla ricorrente e in esecuzione dell'ordine di esibizione pronunciato dal Tribunale, ha prodotto il prospetto di liquidazione del TFR maturato dal sig. _____ alla data della cessazione del rapporto di lavoro, dal quale si evince, tra l'altro: - che il dipendente, durante il rapporto di lavoro, aveva percepito anticipazioni sul trattamento di fine rapporto per complessivi € 18.446,91 lordi; - che lo stesso, da una certa data, aveva optato per il versamento delle quote di TFR maturate sul Fondo Pensione Complementare, per complessivi € 57.400,43 lordi; - che in conseguenza di tali eventi, residuava presso _____ un importo di TFR ancora dovuto pari ad € 12.927,35 lordi. Ha dedotto: - che il suddetto importo di € 12.927,35 lordi è stato pagato al sig. _____ nel mese di agosto 2020, mediante accredito sul conto corrente a lui intestato, come emerge dalla busta paga del mese di agosto 2020; - che il rapporto di lavoro tra la Banca e il sig. _____ era iniziato in data 8/11/1982 ed è cessato il 31/7/2020, come si evince dal prospetto di liquidazione del TFR depositato nonché dalla specifica dichiarazione rilasciata



dal Responsabile del Direzione Centrale Affari Sindacali e Politiche del Lavoro - Amministrazione e Operations HR - Servizi Amministrativi del Personale in data 12/7/2021. Alla luce di quanto esposto, _____, ha dichiarato di non possedere alcun importo di spettanza del sig. _____ a titolo di TFR, avendo già versato quanto era in suo possesso al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed essendo stata conferita in precedenza la maggior parte del TFR al Fondo Pensione Complementare.

Con comparsa di risposta depositata il 15.11.21 si è costituito in giudizio _____ precisando il quantum da dover corrispondere alla sig.ra _____ per il predetto titolo, offrendo spontaneamente il relativo importo a mezzo assegno circolare alla stessa intestato e da rilasciare banco iudicis, ovvero con la diversa modalità ritenuta dovuta nonché chiarendo il motivo del ritardo nell'adempimento.

Ha dedotto che il ritardo della corresponsione della quota del tfr, che la legge riserva al coniuge separato percettore di assegno divorzile, non è dipeso da mancanza di volontà da parte del sig. _____

ma dal tempo trascorso per riuscire ad ottenerne la sua esatta determinazione. Durante tutto il periodo della pandemia conseguente all'infezione virale SARS-Cov 2, il resistente ha avuto difficoltà a recarsi al patronato, per capire quanto eventualmente deve corrispondersi all'ex coniuge ed a prendere appuntamenti con lo stesso, essendo per diversi periodi chiuso al pubblico.

Ha dedotto che in data 30.04.1998, il sig. _____ richiedeva ed otteneva dal Banco _____, allora datore di lavoro dello stesso, l'anticipo del 75% del tfr sino ad allora maturato, ex £ 38.718,200 per l'acquisto dell'appartamento sito in _____ alla via _____, assegnato e tutt'ora abitato dalla _____ e che la sentenza con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio è la sentenza n. 546/2015 pubblicata dal Tribunale adito in data 25.05.2015. Pertanto, la sig.ra _____, ex art. 12-bis c.1 della Legge n. 898 dell'1.12.1970 ha diritto alla quota di indennità del 40 %, del Tfr maturato dal marito rapportata ai 31 anni di periodo matrimoniale, nel caso di specie, dal 07.04.1984 al 25.05.2015, diversamente da quanto dalla stessa precisato relativamente al termine finale da prendere in considerazione. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro al _____ veniva corrisposto a titolo di tfr il complessivo importo lordo di € 12.927,35.

Il resistente, pertanto, ha chiesto dichiarare che la quota ex lege spettante alla ricorrente per il titolo azionato è di € 3.301,12 e, per l'effetto, dando atto dello spontaneo pagamento della suddetta somma da parte del medesimo, rinviare l'udienza in presenza delle parti così da consentire al sig. _____ di corrispondere banco iudicis l'importo suddetto mediante la consegna di assegno circolare intestato alla sig.ra _____, o con quel diverso mezzo ritenuto dovuto, nonché valutare la ricorrenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

Il Collegio ha rigettato, con provvedimento del 15.6.21, l'istanza di sequestro conservativo formulata da parte ricorrente. L'emissione di un provvedimento di sequestro conservativo presuppone



l'esistenza sia del fumus boni iuris - ossia di una situazione che consenta di ritenere probabile l'esistenza della pretesa in contestazione - sia del periculum in mora, ossia del fondato timore di perdere le garanzie del credito, con la conseguenza che la carenza anche di uno solo dei suddetti requisiti impedisce la concessione della misura cautelare in questione (Cass. n.8279/97). Al riguardo, il secondo presupposto testé enunciato non è provato dalla ricorrente, non potendo desumersi dalla mera deduzione del timore per asseriti "comportamenti negativi addebitabili al sig.

l", né dal mancato riscontro a formale richiesta di riconoscimento di quanto in oggetto. Non risulta dimostrato, pertanto, il fondato pericolo di dispersione del patrimonio da parte del debitore.

L'intestato Tribunale, inoltre, rilevato che la _____ ha dedotto che "per quanto è stato possibile accertare, il sig. _____ solo nel 2007 ha aderito al Fondo di Previdenza di _____

(oggi denominato Fondo Pensione a prestazione definita del gruppo _____), che è un soggetto distinto dalla banca resistente, ha esteso il contraddittorio anche al menzionato Fondo Pensione, invitando quest'ultimo a precisare, anche mediante allegazione documentale, da quale data il _____ ha esercitato la detta opzione per il versamento delle quote di TFR maturate sul Fondo Pensione Complementare; nonché a precisare se la somma accantonata sul fondo pensione dal _____ è stata al medesimo corrisposta al momento della cessazione del rapporto di lavoro dello stesso.

Il certificato in atti attesta lo stato libero della ricorrente, mentre con sentenza n. 65/17 emessa in data 25.01.2017 dal Tribunale di Paola, pubblicata il 27.01.2017, passata in giudicato in data 28.07.2017, è stato riconosciuto l'assegno divorzile in favore della _____

Il rapporto di lavoro del sig. _____ è iniziato in data 8/11/1982 ed è cessato il 31/7/2020, come si evince dal prospetto di liquidazione del TFR depositato, dalla busta paga allegata nonché dalla dichiarazione rilasciata dal Responsabile del Direzione Centrale Affari Sindacali e Politiche del Lavoro - Amministrazione e Operations HR - Servizi Amministrativi del Personale.

La durata di tale rapporto, indi, è pari a 37 anni ,8 mesi e 23 giorni.

Il matrimonio tra le parti è stato contratto in data 07.04.1984 ed è formalmente cessato in data 28 dicembre 2015, al momento del passaggio in giudicato della sentenza n. 546/2015 del Tribunale di Paola, pubblicata il 25.05.2015, con cui veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.

La quota del 40% della liquidazione dell'indennità di fine rapporto, dovuta al sig. _____

l, è riferita agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con la durata del matrimonio, pari a 31 anni ,8 mesi e 21 giorni, essendo la durata del matrimonio interamente ricompresa nel predetto rapporto di lavoro.



Tanto precisato, il procedimento de quo sottende la controversa questione della possibilità di riconoscere ex art. 12 bis l. 898 del 1.12.1970 all'ex coniuge divorziato una quota del TFR che sia stato fatto confluire in un fondo pensione.

In proposito, si evidenzia l'esistenza, nella giurisprudenza, anche di legittimità, di due opposti approdi ermeneutici.

In una recente ordinanza (Cass. civ., n. 12882/2017) la Corte di Cassazione, sulla scia di alcuni pregressi arresti (Cass. civ., sez. V, n. 4425/2010 e Cass. civ., sez. V, n. 8200/2007) ha riconosciuto che il diritto all'attribuzione di una quota dell'indennità di fine rapporto, percepita dall'altro coniuge, in favore del coniuge divorziato possa essere esteso anche agli ulteriori emolumenti che siano comunque correlati all'attività lavorativa dell'ex coniuge, indipendentemente dal fatto che siano stati fatti confluire su un fondo pensione.

A tale conclusione la Corte è giunta rilevando che le somme confluite nel fondo pensionistico, essendo destinate ad essere corrisposte dopo la cessazione del rapporto di lavoro, troverebbero in quest'ultimo la loro ragione giustificatrice. Inoltre, in quanto finalizzate a compensare la perdita di redditi futuri, radicherebbero in tale funzione la loro natura di "retribuzione differita" tale da giustificare l'applicabilità del regime fiscale previsto per il TFR, nonché della disciplina di cui all'art. 12-bis, l. n. 898/1970.

Secondo l'opposto orientamento giurisprudenziale, "il diritto dell'ex coniuge a una quota del TFR dell'ex congiunto, ai sensi dell'art. 12-bis l. 898/1970, non compete con riguardo a quelle somme che risultino essere destinate a un fondo di previdenza complementare. Infatti, premesso che l'art. 12 bis l.898/1970 riconosce al coniuge divorziato titolare di assegno divorzile la quota del 40% del TFR "percepito" alla cessazione del rapporto di lavoro, è evidente che quanto accantonato su fondo pensione non viene riscosso alla cessazione del rapporto di lavoro. Ciò per il fatto che nel caso in cui il Tfr viene conferito ad un fondo di previdenza complementare, la liquidazione non è riconosciuta alla cessazione del rapporto di lavoro, ma alla maturazione dei requisiti per la pensione. Inoltre, le somme versate non sono riconosciute come liquidazione, ma come pensione integrativa, che viene erogata, nella maggior parte dei casi, in forma di rendita ed in alcuni casi in forma di capitale. In definitiva, tale istituto rientra nella previsione dell'art. 2123 c.c., quale forma di previdenza integrativa, e non nella previsione dell'art. 2120 c.c., al quale si riferisce l'art. 12 bis della legge n.898/1970" (Tribunale di Milano sez. IX civ., sentenza del 18 maggio 2017).

A tale conclusione è pervenuta anche una parte della giurisprudenza di legittimità applicando analogicamente la disciplina prevista per i versamenti effettuati in favore del fondo pensione ai versamenti di eventuali quote di TFR alla previdenza complementare: avendo i primi natura non retributiva ed essendo liquidabili solo al momento di maturazione dei requisiti per il pensionamento,



anche i secondi, di conseguenza, non sarebbero più imputabili al TFR (cfr. Cass., n. 8228/2013; Cass. civ., S.U., n. 4949/2015; Cass. civ., n. 8995/2012).

In particolare, la stessa Suprema Corte ha ritenuto che i versamenti in favore del fondo pensione, avendo una natura spiccatamente previdenziale, non incrementerebbero il patrimonio del lavoratore (Cass. civ., n. 8995/2012).

“Le somme accantonate dal datore di lavoro per la previdenza complementare - quale che sia il soggetto tenuto alla erogazione dei trattamenti integrativi e quindi destinatario degli accantonamenti - non si computano né nella indennità di anzianità né nel trattamento di fine rapporto” (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8228 del 04/04/2013).

Tali somme, infatti, come osservato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. civ. S.U., n. 4949/2015), non possono rientrare nell'ambito di applicazione degli artt. 2120 e 2121 c.c., in quanto il loro ambito applicativo dovrebbe circoscriversi alla retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore durante gli anni di svolgimento del rapporto e non anche a contributi da cui i lavoratori non possono trarre alcun immediato arricchimento.

Inoltre, la pronuncia testé citata ha evidenziato l'autonomia del rapporto previdenziale rispetto al rapporto di lavoro: in forza del primo, il datore di lavoro è obbligato a versare dei contributi nel fondo pensione e la disponibilità di tali somme è correlata alla maturazione del diritto del lavoratore al trattamento pensionistico.

“Per quanto concerne i fondi di previdenza integrativa, i versamenti datoriali non sono preordinati all'immediato vantaggio del lavoratore, ma, proprio in coerenza con la loro funzione, vengono accantonati (e quindi mai direttamente corrisposti) per garantire la funzione del trattamento integrativo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero in caso di sopravvenuta invalidità, secondo le condizioni previste dal relativo statuto... Se è vero che il rapporto di previdenza integrativa ha come necessario presupposto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è anche vero che l'obbligo del versamento del contributo a carico del datore di lavoro non si pone nei confronti del lavoratore bensì nei confronti del fondo che è poi onerato della erogazione della relativa prestazione. Va in proposito osservato che, ove si accedesse alla tesi secondo cui ogni onere economico posto a carico del datore di lavoro avesse natura retributiva, si arriverebbe al risultato che la previdenza complementare sarebbe a carico esclusivo dei lavoratori, risultato non solo paradossale, ma contra legem, atteso che la natura solidaristica della previdenza complementare è desumibile non solo da norme primarie (cfr., in particolare, l'art. 2117 c.c.), ma anche dall'art. 38 Cost. La mancanza di un nesso di corrispettività diretta fra contribuzione e prestazione lavorativa, e quindi, in buona sostanza, la sostanziale autonomia tra rapporto di lavoro e previdenza complementare, trovano una conferma decisiva nel rilievo che, in caso di cessazione del rapporto senza diritto alla pensione integrativa - il



che può verificarsi quando non siano integrati tutti i presupposti per la maturazione del diritto - il dipendente non ha alcun diritto alla percezione dei contributi versati dal datore di lavoro” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4684 del 2015).

Da ciò scaturisce che la liquidabilità pro quota delle somme destinate ad un fondo pensione dovrebbe fondamentalmente escludersi per le seguenti ragioni:

- in primo luogo, perché i contributi o gli accantonamenti versati su un fondo pensione assumono necessariamente funzione e natura previdenziale, non retributiva;
- in secondo luogo, in considerazione del momento di maturazione del diritto alla loro percezione (raggiungimento dell'età pensionabile e non scioglimento del rapporto di lavoro);
- in terzo luogo, per la modalità di erogazione, che nella maggior parte dei casi avviene sotto forma di rendita vitalizia e non di capitale. Tale requisito, tuttavia, non si appalesa determinante ai fini della qualificazione de qua, poiché la pensione integrativa può essere erogata anche in forma di capitale (Tribunale di Milano sez. IX civ., sentenza del 18 maggio 2017).

Il quesito alla base degli esposti orientamenti è se la natura del TFR permanga o meno in caso di destinazione dello stesso al fondo previdenziale-complementare. Appare preferibile l'esegesi che ritiene prevalente la destinazione: la funzione della somma confluita nel fondo previdenziale o complementare è di tipo pensionistico e non retributivo. Del resto, riprendendo la teoria della “causa in concreto” l'interesse concretamente perseguito dal lavoratore che decida di far confluire tali somme in un fondo di questo tipo è proprio quello di costituirsi una pensione integrativa. L'accantonamento del TFR su un fondo complementare conferisce alle somme versate una destinazione ed una funzione differenti. Tale destinazione fa perdere a questi versamenti la loro natura retributiva e fa loro acquisire carattere previdenziale, tanto che essi non saranno più corrisposti al lavoratore alla cessazione del rapporto lavorativo, bensì alla maturazione dei requisiti pensionistici. La percezione dei medesimi, quindi, viene differita non al momento della cessazione del rapporto di lavoro ma al tempo del verificarsi dei presupposti previdenziali. Perdonò, pertanto, la loro natura di TFR.

La pensione integrativa è una forma di pensione che “è contraddistinta dalla mancanza di un nesso di corrispettività diretta tra la contribuzione e la prestazione lavorativa, ciò che riscontra la sostanziale autonomia tra il rapporto di lavoro e questa tipologia di previdenza complementare (Cass., 9 marzo 2015, n. 4684; Cass., 29 maggio 2013, n. 13399; Cass., Sez. U., 1 febbraio 1997, n. 974)” (Cass. Sez. I, Ordinanza n. 15817 del 07/06/2021).

In ragione delle deduzioni compiute dalla Banca _____, è stato esteso il contraddittorio anche ai menzionati Fondi Pensione. Il Fondo Pensione a Contribuzione Definita del Gruppo _____ ha rappresentato che il sig. _____ è stato iscritto al Fondo dalla data del 01/12/1989 sino



alla data del 31/07/2020 di pensionamento e che in favore dello stesso è stata liquidata la posizione maturata presso il Fondo.

Tanto risulta corroborato dall'allegazione compiuta da quest'ultimo, dalla quale emerge la tipologia di adesione, collettiva e non individuale, nonché il tipo di erogazione (prestazione previdenziale), il motivo dell'erogazione (pensionamento) e la percentuale di erogazione in capitale (100%), su richiesta avvenuta il 17.10.20, ossia successivamente alla maturazione dei requisiti di pensionamento, necessari per conseguire l'erogazione complessiva gradualmente accantonata.

Il pensionamento assurge, quindi, a ragione giustificativa dell'erogazione, come significativamente indicato nella "comunicazione relativa a richiesta di prestazione previdenziale" prodotta in data 30.11.22.

Inoltre, si rileva da tale documento che sia l'adesione alla forma pensionistica sia l'iscrizione alla previdenza complementare sono avvenute anteriormente alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conseguentemente, non appare che la scelta del resistente di aderire al fondo pensione sia stata finalizzata a perseguire l'intento elusivo e fraudolento di sottrarre quote di T.F.R. all'eventuale successiva pretesa della ricorrente.

Come puntualizzato dalla Suprema Corte, "la quota del trattamento di fine rapporto dell'altro coniuge, riconosciuta dall'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, a quello titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze, deve liquidarsi sulla base di quanto dal primo riscosso, per tale causale, al netto delle imposte, altrimenti trovandosi lo stesso a doverla corrispondere in relazione ad un importo da lui non percepito siccome gravato dal carico fiscale. L'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, laddove attribuisce al coniuge titolare dell'assegno di cui al precedente art. 5, che non sia passato a nuove nozze, il diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto dell'altro coniuge, va interpretato nel senso che per la liquidazione di tale quota occorre avere riguardo a quanto percepito da quest'ultimo, per detta causale, dopo l'instaurazione del giudizio divorzile, escludendosi, quindi, eventuali anticipazioni rimosse durante la convivenza matrimoniale o la separazione personale, essendo le stesse definitivamente entrate nell'esclusiva disponibilità dell'avente diritto" (Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 24421 del 29 ottobre 2013).

Considerato che il dipendente, durante il rapporto di lavoro aveva percepito anticipazioni sul trattamento di fine rapporto per complessivi €18.446,91 lordi, che lo stesso aveva optato per il versamento delle quote di TFR maturate sul Fondo Pensione Complementare, per complessivi €57.400,43 lordi; - che in conseguenza di tali eventi, residuava presso _____ un importo di TFR ancora dovuto pari ad €12.927,35 lordi, corrisposto al sig. _____ nel mese di agosto 2020, mediante accredito sul conto corrente a lui intestato, come emerge dalla busta paga del mese di agosto 2020, su tale importo occorre computare il quantum dovuto alla ricorrente, escluse, per le



ragioni esplicitate, le anticipazioni sul trattamento di fine rapporto percepite da prima dell'instaurazione del giudizio divorzile ed escluso il versamento delle quote di TFR maturate sul Fondo Pensione Complementare.

Dal TFR lordo di € 12.927,35 liquidato al , decurtata l'aliquota applicata del 23,28% (cfr. prospetto TFR della banca), si ha un importo netto di € 9.917,86.

“L'indennità dovuta deve computarsi calcolando il 40 per cento dell'indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro coincise con il rapporto matrimoniale; risultato che si ottiene dividendo l'indennità percepita per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto matrimoniale e calcolando il 40 per cento su tale importo” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15299 del 06/07/2007).

Dunque, dividendo il predetto importo per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro (37), moltiplicando il risultato (268,05) per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto matrimoniale (31) si ottiene l'importo di € 8.309,55, il cui 40% è pari ad € 3.323,82.

Alla luce delle esposte considerazioni, si riconosce e si dispone in favore della sig.ra

, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della Legge n. 898 del 01.12.1970, tenuto conto del periodo di coincidenza del matrimonio tra la medesima e con il rapporto di lavoro di quest'ultimo, l'attribuzione della quota percentuale pari al quaranta per cento dell'indennità di fine rapporto erogata al sig. per l'effetto, essendo stato l'importo relativo al trattamento di fine rapporto già erogato in favore del sig. l si ordina a quest'ultimo di pagare in favore della sig.ra l'importo di € 3.323,82.

L'evidenziato contrasto giurisprudenziale induce a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio n. 491/2021 del R.G.V.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:

- rigetta la domanda di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. formulata dalla ricorrente;
- riconosce e dispone in favore della sig.ra , ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della Legge n. 898 del 01.12.1970, tenuto conto del periodo di coincidenza del matrimonio tra la medesima e con il rapporto di lavoro di quest'ultimo, l'attribuzione della quota percentuale pari al quaranta per cento dell'indennità di fine rapporto erogata al sig.

l;



-per l'effetto, essendo stato l'importo relativo al trattamento di fine rapporto già erogato in favore del sig. _____, ordina a quest'ultimo di pagare in favore della sig.ra _____

l'importo di € 3.323,82.

- compensa integralmente le spese di lite tra le parti

Si comunichi.

Paola, 11.2.23

Il Giudice estensore

Maurizio Ruggiero

Il Presidente

Simona Scovotto

